

Signori

Sul finire dell'ultima sessione della cessata
legislatura il Ministero presentava
un progetto di legge inteso a liberare
ibenis dell'Isola d'Isola d'Isola dagli
usi delli ademprij, il quale se per
la brevità del tempo non poté più avere
l'onore della discussione, ebbe però
il beneficio di essere intanto sottoposto
alla esame della pubblica opinione.

Il giudizio che fu merito di quel progetto
emiseo i Consigli Direzionali, e
Provinciali della Sardegna, fu
espressamente invitato ad occuparsene,
mentre giurarono ad introdurre qualche
modificazione intesa anche a meglio
chiarire il significato di alcune delle
sue disposizioni, se poi anche a
provare come detto abbia ottenuto in
massima il generale consentimento, e
fiano stati convenientemente apprezzati
non solo le virtù del Foreino, ma
eziandio il sistema e le misure al
proposito in esso adottate.

Egli è perciò che con maggior confidenza si
appresta il Ministero a presentare
nuovamente alle Camere il detto progetto

B

colle modificazioni che si furono introdotte
perchè ore asequito. Della Discussione
so creda meritoria dei suoi suffraggi,
voglia approvarlo, a fine di non
ritardare ulteriormente alla Sardegna
il beneficio di una legge che si crede
di tanta utilità ed urgenza.

Ad un quel fine si crede opportuno ripetere le
osservazioni che già accompagnavano
il primitivo progetto riguardo agli
usi che si tratta di abolire.

I beni rurali della Sardegna sono ancora oggi,
com'è noto, per una gran parte soggetti
secondochè lo erano sotto al cessato sistema
feudale, a parecchie consuetudini qualf
tutte ora comprese nella volgare, e
generica denominazione di adempririi,
parola che si crede d'origine spagnuola,
e che corrisponda a uso; le quali
consistono in genere nella facoltà
che hanno i Comuni per mezzo dei
loro abitanti, già componenti ogni
Distretto feudale, di pascolare, seminare,
erbare, e legnare nei terreni, boschi e
selve del feudatario o della Corona
quando non sono chiesi, secondochè
si tratta di luoghi che erano infeudati
o no; a quali usi sono poi anche
specialmente destinati i terreni che sotto
a quel sistema furono ad un tal fine
concessi in dotazione alle Comuni.

Le prestazioni che i Comuni corrispondono,

ai feudatari, e quindi dopo il riscatto
 dei feudi all'erario dello Stato per delli
 usi furono per la massima parte
 soppressi colla legge del 15 Aprile 1851,
 che stabilì in Sardegna la nuova
 contribuzione prediale, ma di quegli
 usi essendosi con detta legge abolito
 solamente il pascolo nei terreni coltivabili,
 esclusi così i boschi e selve; e tale
 abolizione non cominciando ad avere
 il suo effetto per i beni demaniali e
 comunali che al 1.º Gennaio 1862, e
 questi beni trovandosi la massima parte
 intestati al demanio nullatenente in
 conseguenza delle occorse devoluzioni dei
 feudi ed del riscatto dei medesimi, ad
 eccezione solo di quelli che costituiscono
 le così dette dotazioni comunali, non
 avviene che in oggi, mentre al demanio
 sono contestate pressochè tutte le
 prestazioni pecuniarie suddette, che era
 se può dire l'unico prodotto di quei beni,
 e che verso ora inoltre soggetto al pagamento
 dei tributi provinciali, comunali, locali,
 gli abitanti dei comuni per conto continuano
 e continueranno, in forza del diritto di
 adempimento competente ai rispettivi municipii,
 ad usufruire di quella vasta superficie di
 terreni demaniali e comunali senza onere
 di sorta, con poco profitto degli usuari, e con
 grave pregiudizio della proprietà.

Di quale nocimento siano decessi cotesti usi
 all'agricoltura, alla educazione della classe

175 

Delle persone che vi è destinato, al buon governo dei boschi e delle foreste; Di quale ostacolo alla vendita dei beni demaniali e ad estendere la proprietà perfetta in mani private in Sardegna; Di quale urgenza sia il porvi un termine, attesa la sempre crescente estensione che acquistano col progresso delle industrie, e del commercio per la maggior celerità dei rapporti esterni; Di quale importanza sia insomma il compiere l'opera di provvedimento intrapresa colla citata legge del 1851, col liberare definitivamente i beni della Sardegna da tutte le suggestioni che sono incompatibili colla vera proprietà, e alla Camera abbastanza noto senza che si occorcano altre dimostrazioni.

Colla proposta legge, come si scorge, mentre si è proclamata in massima l'abolizione assoluta, in un dato termine, degli usi fatti di che si tratta, che sono ancora vigenti nei beni della Sardegna, si è però riservata ai Comuni che ne hanno il diritto la ragione d'un adeguato compenso verso i proprietari, per quelli di detti usi che essendo di una reale utilità, non avrebbero essi potuto essere giustamente spogliati, senza una indennità corrispondente, a situazione fatta da ogni questione di diritto relativo ai detti usi.

Prima però di esporre le considerazioni concernenti il merito delle singole disposizioni che

3

figurano nel progetto di legge per la
 soppressione degli adempirii, e ederi
 ancora opportuno di premettere le
 notizie che si è potuto raccogliere sulla
 origine e consistenza dei tali usi, sulla
 legittimità dei medesimi, sulla loro
 condizione attuale, e sopra alcune
 questioni relative alla proprietà d'una
 gran parte dei beni già feudati, tra il
 Demanio, i Comuni, ed i privati a seguito
 delle leggi che si promulgarono in
 Sardegna: Poiché si addirò alla
 abolizione dei diritti feudali, si diede
 opera al riscatto dei beni feudali, e
 cessò quell'isola dall'aver un
 reggimento speciale, che importa anche
 grandemente di riflettere, come quella
 che meglio d'ogni altra cosa giurar
 possono a dimostrare e giustificare la
 opportunità e convenienza della misura
 proposta.

È primieramente si osserva non essere ben
 nota la origine degli adempirii in
 Sardegna, ed in quale epoca rifiano
 stati introdotti. Alcuni pensano che
 tali usi già fossero in osservanza sotto
 al dominio dell'impero romano, quale
 compenso ai molti tributi acci' erano
 sottoposte quelle popolazioni, opinione
 questa poco fondata, perchè se è vero
 che le stesse cause debbano produrre
 gli stessi effetti, non avrebbero potuto
 le terre della Sardegna colla esistenza

Di tali usi faliva infama in quel tempo
d'essere colle Scille i granaj di Roma.
Altri vedono invece che il loro comunismo
si debba ripetere solo dalla Decadenza di
quell' impero, allorché venuto meno ogni
civile ordinamento, stemata per varie
vicissitudini l'isola d'abitatori, e
premoche abbandonata la coltivazione
regolare delle terre, vi succedesse
necessariamente la pastorizia. Altri
infine vedono, e forse con maggior
fondamento, che fianzi introdotto col
sistema feudale, il quale come si regola
abbracciando ed assorbendo tutta la proprietà
territoriale, agli abitatori non rimase
che l'uso precario delle terre che loro
si concedeva dai signori per quanto era
necessario al loro sostentamento, mediante
quelle prestazioni, e servizi che erano
in uso.

Comunque poi siano le cose, egli è però certo
che l'esistenza di quegli usi in Sardegna
è molto remota, già formando oggetto
di speciali provvedimenti nelle
Prammatiche reali che sono gli
statuti, ossia la raccolta delle leggi
aragonesi spagnuole speciali al
regno di Sardegna prima della sua
cessione alla real casa di Savoia,
avvenuto col trattato di Londra
in data 2 Agosto 1718. tuttoché
non rifiano ancora ivi designate
col nome di adempirii.

4

In fatti Dalle Prammatiche suddette non che
Dalle altre molte leggi posteriori che
emanarono in Sardegna, compresa la
raccolta delle leggi civili e criminali
Del 1827. e finché durò il reggimento
feudale, si Defumò in sostanza che
fiebbero il Diretto ed utile Dominio di
tutto il territorio Della Sardegna, come
regale, appartenendo di pien Diritto alla
Corona, e spettando ai signori e baroni
il solo Dominio utile Dei luoghi che
loro furono concessi in feudo, salvo le
concessioni di libero Dominio ai comuni
e ai privati fatte ultimamente prima e
Dopo Dache era investito Della suprema
autorità come farebbero quelle contenute
nella Carta locale di Arborea che
contiene le Costituzioni Del giudice
Mariano, e Della giudiceessa Eleonora,
figlia di lui anteriore alle Prammatiche suddette,
poterano però i sudditi per patto suolo,
mediante permesso o tolleranza, coltrare
le terre aperte, usare Dei paroli e delle
febre e boche nei termini Dei loro
bisogni, pagandone il Diritto secondo
la consuetudine locale, prestazioni giunte
Dalle quali, a senso di quelle leggi,
niuno avrebbe potuto esserne eccettuato
per essere un Diritto reale ammesso
al fondo, Designate poi col nome di
Dorame privilegiata, corrispondenti
al tributo prediale, a differenza delle
altre molte prestazioni in esente,

feudali o miste, dette vicame non
privilegiato; dalle quali molte classi di
persone, merca l'espéciali prerogative
di cui erano investite, ne andavano esenti.
Ai villaggi che erano compresi nei feudi
furono generalmente, per quanto consista,
assegnati dai feudatarij di diritto, e col
sollocanza solamente, i terreni dove gli
abitanti poterano esercitare l'uso del
paese, del feminamento di legnare,
come si è praticato in Francia, sotto
la vecchia denominazione di aménagement
che trae la sua origine da ordinanze
regie del secolo XIII, con cui assegnando
agli usuari una data località, non in
proprietà, ma nel solo godimento esclusivo,
per esercitarvi gli usi comuni necessari
ai bisogni della vita, assegnamento che
non variava la natura della proprietà
rispetto al titolo, e lasciava sempre
al concedente la facoltà d'operare
il riscatto mediante compenso, che
quando aveva luogo colla cessione di
una parte dei terreni goduti di vicame
cantonnement; qualche cosa conviene
credere per avvenuta non tanto per
deleuonare la parte che rimanesse
disponibile al feudo che solerai poi
dare in affitto detto arrendamento, ma
essenzialmente per prevenire le querelie
che poterano insorgere fra gli abitanti
dei vari villaggi da siffatta comunanza
d'usi.

Albania

Stregoni ~~terreni~~ coltivabili che furono essi assegnati
ai Comuni per siffatti usi sono quelli
che rimasero a costituirne le cote delle
Delazioni Comunali, che colla Nota del
26. Febbrajo 1839 furono pur dichiarate
Disproprietà Dei medesimi, esclusi però
i boschi e le foreste, e quelli furono
conservati di proprietà esclusiva Del Demanio
riservato solo l'uso Degli ademprij agli
abitanti Dei Comuni che ne avevano
il Diritto.

Non ostante gli assegnamenti suddetti, molti
sono ancora i terreni dove l'uso fra i
Comuni è tuttavia promiscuo, specialmente
nei boschi e selve; qualcosa avviene
per lo più fra i vari Villaggi d'uno
stesso Distretto feudale, per consuetudine
o per convenzione tra di essi, detta
promiscua, mediante cui un comune
concede all'altro di profittare del prodotto,
di cui abbonda il terreno di propria
Delazione, che rimane al comune vicino;
ma questo Diritto di promiscuità fu
sempre ed è ancora tuttodì l'oggetto di
gravi questioni e conflitti tra comuni
e comuni.

E qui giova notare che siffatti usi ed
assegnamenti sono oggidì invocati da
molti comuni a sostegno Dei loro diritti
di proprietà sopra una grandissima
di boschi e foreste, quantunque colla
Nota del 26. Febbrajo 1839 fra i beni costituenti
le Delazioni comunali che furono

87.

ricongiunte di proprietà dei municipii.
Siccome poi comprese le terre coltivabili
(e escluse esplicitamente i boschi e le
foreste; pretese queste che non si
credono fondate, almeno che si tratti
di boschi e terre state ad essi concesse
Dai Sarrani in libero dominio.

Oltre agli usi comuni suddetti alcuni erano
sottoposte le terre della Sardegna, era
poi anche lecito ai privati, da quando
risulta dall'estesa Prammatica, di
occuparne finalmente, mediante
concessione o tolleranza del feudatario
o della corona, quella superficie che
erano in grado di coltivarne in modo
permanente e per cui dovevano corrispon-
dere un fitto; tenersi questo, di cui
febbene non ne avevano la proprietà,
avevano però la facoltà di cedere agli
altri cogli stessi oneri.

E per escludere quei terreni dal pascolo e
dagli altri usi comuni venne poi anche
fatta la facoltà di chiuderli con murei,
siepi o fossi mediante incarico
amministrativo. Ed è questa si può dire,
la principale origine ^{di fatto le origini di fatto} della proprietà
perfetta dei beni rurali in Sardegna
^{e oltre alle concessioni fatte dai Sarrani in libero allodo.}
E tenersi in cotai giuochi concessi, o di fatto
occupato dai coloni, ed in cui si
costruivano varie case, capanne e luoghi
d'ricovero insiti di lontano dai villaggi,
furono poi quelli che vennero a
costituire le case dette cunorgie o afominie

6

o boschive, secondo che si trovarano in
terreni coltivi, o nei fiti vacui d'apiente
de' boschi o selve che, secondo le località
o spaccate d'estinazione, chiamaransi anche
stani o juccia d'orgi, se cui popolazione
prima della circoscrizione territoriale
della comunità, fatti all'epoca della
m'purazione della Sardegna per il
coltato, quando si trovarano in numero
in una data località, non compresa
in quella d' dotazione comunale, si
reggevano a comune e godevano degli
stessi diritti de' medesimi, sebbene
non fossero ancora eselli in comunità.

I Concessionari o possessori d' curagie, oltre
al pagamento del fitto e diritti in uso,
erano ancora tenuti a fare piantamenti
ed altri lavori d' miglioramento ai
terreni, che venivano prelevati dai
centori all' uso destinato dal governo,
come dal Reale, 8 aprile 1771.

Riguardo poi alle consuetudini d' uso comune,
che d' ordinario si comprendono sotto
la denominazione d' ademprisi, ed a cui
andarano soggetti i terreni feudali, e
quelli che a quest' uso erano stati
concessi in dotazione ai comuni, o vi
si erano altrimenti introdotte col
potere e colla tolleranza de' feudatari
o della corona, le principali farebbero,
per quanto consta, le seguenti, cioè:

Nei terreni coltivabili, il pascolo e la
sominazione, colla differenza che d' questi

teccecece erarrond d' quelli o compred estinate
all' uso del pascolo, come erano i prati
fessi nei teccecece d' dotazione comunale,
per topici riferate a pascolo De bertiam
Domestico, e d' quelli Destinate allo
arricendamento, cioè alle coltrazione
per feminamento ed al pascolo, Designate
col nome d' vidarroni, taleché nel tempo
che erano riferate al feminamento si
chiamavano vidarroni, e quando erano
restitute al pascolo, si nominavano
paberilli. Questo arricendamento non
e' uniforme nella Savogna, foron
De' luoghi Dove la feminazione si
pratica ogni due anni, in altri, ogni
tre anni; foron perfino De' luoghi
Dove non si pratica che ogni sei anni.

Nei boschi ebre, sotto nome d' adempirio,
sono generalmente compreso la raccolta
d' raccogliere i feciumi e spianate morte
per ardere, d' tagliare piante d' alto
fusto, per la combustione Delle ceche,
capanna e luoghi d' ricovero degli
abitanti De' comuni, per la formazione
d' all'erari d' campagna, e per gli altri
usi Domestici, d' formare carbonaice, d'
sfrondare gli alberi per ferrice. V'
pascolo al bertiam nelle epoche che per
la inelemeza Delle stagioni non possono
i pascoli provvedere altrimenti al
loro nutrimento, detto arricendamento, d'
pascolare e raccogliere leghiane per i
maiali Domestici, il pascolo Delle erbe,

come pure la facoltà di feminare i fili
raccui di piante chiamando orgoline
quelli che erano feminati ad intervalli
di tempo, come i ridassoni e narboni
quelli seminati annualmente.

Dei

Le prestazioni che erano dovute ex titolo di
corrispettono dei Detti usi dai Comuni
al signore utile od alla Corona, per lo
più si corrispondevano in natura, quelle
del seminamento erano proporzionate al numero degli aratri
o dei buoi coi quali si facevano, ed alla quantità del grano
seminato; quelle del pascolo era un dato fino fu ogni segno o greggia,
dei quali tutti i Comuni della Sardegna
Dovevano ogni anno fare la consegna
assieme a quella delle persone che ne
andavano soggette; e così le prestazioni
per il pascolo si chiamavano sbarbagio
o deghino; quelle della feminazione
portada o laor di Corte; quelle per
segnare testatico o capitarione.

Non intendo di aver con ciò dato
un'analisi esatta di tutte le Detti, di
tutte le usanze, e di tutte le prestazioni
in vigore nella Sardegna, la cui
materia farebbe troppo ampia e varia,
a seconda dei luoghi, e dipendente affatto
dai privilegi e statuti locali, e dalle
concezioni dell'eraria. Dominazioni
a cui fu soggetta, ma di accennare
solo in genere le cose che erano più
generalmente in uso a tale riguardo.
Molta poi furono le disposizioni date e molte
furono i privilegi concessi ai coloni,

per estendere la coltivazione fin sopra delle
terre, ed escluderla dal pagello, oltre alla
chiusura ed al diritto d'formare redazioni,
fracchi la direzione delle terre d' dotazione
comunale per gli abitanti, ordinata col
regio editto 6. ottobre 1820, il privilegio
del foro concerno ai coloni col pegnone
di Aprile 1776, ed il diritto d'ammontone
di grano o danari da monti granatici
e nummarii, che ad un tal fine furono
esetti in tutte i comuni del regno col
regio viglietta Dec. 18. Febbr. 1767.

Ma, sia per la precaria condizione degli
agricoltori sulle terre dissodate e coltivate,
oltre la loro inalienabilità, sia per le
gravami straordinarie a cui andavano
soggetti i coltivatori per quali venivano
principalmente acciudere, oltre la
numerosa classe delle persone che andavano
esenti dalla massima parte delle
decime non privilegiate, sia per le
molte difficoltà nei commerci ed
industrie in venti al sistema feudale,
sia per lo intrinseco che avevano gli
abitanti dei comuni, e massime i
proprietari d' mandre che non si
restringevano la spesa dei terreni su cui
potessero esercitare il pagello agli usi
comuni suddetti, specialmente la
pastorizia exente, la quale non fosse
ostacoli al feccaggio suo dominio, ma
tutto invade, tutto devasta, senza rispetto
neppure ai luoghi coltivati e chiusi, sia

9

infine per il complesso dei difetti inerenti
al sistema legislativo sulle proprietà e
godimento dei terreni in cui tutti dal
principio al presente avevano quelli
d'assoluta, e nessuno ne aveva la piena
disponibilità, il fatto si è che sotto
quel reggimento non si ottennero effettivi
grandi fatti utili alla prosperità della
Sardegna, come lo dimostrano la grande
quantità di terreni coltivabili di natura
fertile che ancora rimangono ad insoddisfare,
tuttoché in terreni fertili, nei luoghi
più popolati ed in vicinanza alle principali
città s'è; e lo dimostrano pure i
provvedimenti coercitivi a cui per lo
di dietro l'autorità pubblica dovette bene
spesso ricorrere per impedire l'abbandono
delle terre e rimediare alle gravi penurie
d'acqui per la deficienza dei prodotti di
prima necessità furono frequentemente
travagliate le popolazioni di quell'isola,
mentre la maggior parte delle terre
già era abbandonata ed incolta.

Per partire da uno stato di cose così
difetto, senza ricorrere ricorrendo alla
soppressione dei feudi, come si fece in
Francia, e rallempere così i rapporti
politici coi rapporti civili, l'interesse
pubblico colla giustizia privata, e il
miglioramento degli ordini civili coi
riguardi verso la proprietà, si pensa nei
primordi del glorioso regno di Carlo
Alberto, il magnanimo, di addivenire

25

al riscatto dei feudi in Sardegna e dei
diritti relativi, al fine di poter poi
costituire la proprietà pubblica e privata
a chi spetta, secondo i principi di diritto
naturale, svincolata da ogni soggerione
incompatibile colla vera proprietà, senza
spogliare i possessori che l'avevano
controllata legittimamente e liberamente acquistata.

6/16/1838

È fu con questo intendimento che, colla real
corte in data 19 Aprile 1837. si ordinò
la consegna, ad una Delegatione appositamente
creata in Cagliari, di tutti i feudi della
Sardegna colla indicazione dei beni che
erano direttamente posseduti e coltivati
dei feudatari, e delle giurisdizioni, diritti,
crediti che vi erano compresi; che col
regio editto del maggio 1836. si sopprimono
l'esercizio della giurisdizione feudale
civile criminale dei feudi, richiamandoli
al potere sovrano, fatte in feudi
se indennità che al riguardo loro fossero
dovute; che coll' editto del giugno 1837.
si abolivano i servigi personali, e venne
creata una nuova Delegatione feudale
per accettare in contraddittorio
dei feudatari ed il comune la fattura
delle patte consegnate dei beni e diritti
feudali, per fissare la rendita in
numeratione competente ad ogni feudo,
risultante dalla media del valore dei
redditi in natura, per lo addietro percetti
durante un quinquennio; che coll' editto
del maggio 1838 si sopprimono tutte le

9
prestazioni feudali preesistenti, sotto
qualsiasi titolo, o denominazione, e
sostituirvi una prestazione pecuniaria
fissa da corrispondersi dai Comuni
ai feudatari in compenso dei loro diritti,
nella forma stata accertata e seguitata
per ciascun feudo dalla reale Delegazione
suddetta, con proibizione di pretendere
per lo avvenire delle maggiori o diverse,
fabro ai comuni di ripartire fra gli
abitanti che erano in grado di sopportare
le pubbliche gravere, in proporzione
dei loro averi; che coll'editto del 30
giugno stesso anno incaricarsi il
supremo Consiglio di Sardegna, sedente
in Torino, di provvedere nei giudizi di
ricorso in appello dall'esito della
Delegazione feudale suddetta conciu-
furono accertate e seguitate le prestazioni
feudali; e di trattare e conchiudere
con appositi atti il rifatto di tutti i feudi
della Sardegna, che venivano offerti
dai titolari alla corona sulla base
d'una capitale la cui rendita alla ragion
comune corrispondesse al valore delle
prestazioni pecuniarie state in tal modo
accertate, e per la cui soddisfazione,
coll'editto del 21 agosto 1838, e del 24 maggio
1843, si creava una rendita redimibile
sul debito pubblico di Sardegna rilevante
in complesso a L. 96. mila con un
fondo d'annua estinzione di L. 11, 200. .
Da accingersi colle forme che per effetto

Dell'annua estinzione di ventapoco disponibili
facendo quindi raccolta con altro editto del
13 febbrajo 1841. ai titolari di convertere
in rendite perpetue quelle estimali, quando
fossero di quelle soggette all'ordine di
funzione che era per una parte comparsa
o fossero altrimenti rincolate a terzi;
e che per ultimo, per togliere dallo stato
d'incertezza in cui si trovavano a fronte
delle leggi feudali sulla proprietà
terrestriale in Sardegna, non ostante
il seguito rifiatto dei feudi, e la riunione
del diritto coll'utile dominio nella
corona della medesima, la numerosa
classe dei possessori delle terre sacre
risodate, coltivate, o chiese che non
avevano altro titolo che concessione
precaria dei feudatari, o la tolleranza
dei comuni, riguardo ai terreni che
tenevano in dotazione, promulgandosi
il regolamento approvato colla reale
carta del 26 febbrajo 1839, il quale
avendo cambiata le basi dell'antica
legislazione sarda sulla proprietà delle
terre, e creati nuovi diritti che per
una gran parte sono ancora da accellere,
si crede di tale importanza d'averitarsi
in questa occasione una speciale analisi,
sia perchè indispensabile a spiegare
le operazioni che in esequimento di esso
si fecero, sia per giustificare l'opportunità
di alcune disposizioni accessorie della
legge proposta.

M. 71

12
S. Dispose in sostanza colla legge suddetta che
i beni di loro natura commerciabili, già
riuniti o che fossero per riunirsi alla
corona per Devoluzione e rifatto,
appartenessero ad ai primati, od ai
Comuni, od al Demanio; Che se
ritenevano di proprietà di primati,
comprendendosi in essi anche i feudi
moralì, non solo i terreni da essi
posseduti con titolo legittimo, ma
anche quelli ai medesimi ultimamente
pervenuti, e che per benigno riguardo
erano considerati come tali, quelli da
essi fermamente coltivati o chiusi secondo
le leggi del regno, ed anche quelli coltivati
ad intervalli di tempo comprendendosi
le ridarioni, oxalini e carboni, dando
ai coloni la facoltà d'escluderli dal
pagolo comune colla chiusura, e di farsi
cedere il terreno atteso al prezzo di
stima coll'aumento del quinto, quelli
ridotti a coltura nei Distretti delle cofe
dette Censorie, conservando ai possidenti
solo l'uso del pagolo nei terreni circostanti,
per la quantità necessaria ai loro bisogni,
Da determinarsi, e quelli infine che
circondavano le torri per l'estinzione
d'ettari 3.60; Che spettavano ai comuni
i terreni coltivabili che già costituivano
le cofe dette Volazioni comunali, i quali
dovevano essere divisi fra gli abitanti
coll'obbligo della coltivazione, sotto pena
di Decadenza, della parte a ciò destinata,

per quella quantità che ciascuno era in
grado di coltivare, riservandosi il demanio
di concedere terreni ai comuni in
supplemento di dotazione che ne
manca per, a quelle condizioni che
avrebbe reputato opportune; che erano
infine di spettanza esclusiva del demanio
boschi, i boschi, le miniere, i laghi,
gli stagni e le paludi, non che gli
altri terreni tutti fusi quali non
competono ai comuni ed ai privati - almeno
dei diritti di proprietà sopra designate,
quantunque ne traessero qualche utile
in forma di censimento o dei capi delli
adempirli, o di qualsivoglia altro uso,
i quali furono espressamente conservate
tanto nei boschi e nelle quanto negli altri
terreni che ne erano soggetti, riservandosi
però il governo la facoltà di determinare
le discipline da osservarsi nell'esercizio,
dei medesimi, ed i limiti in cui s'ebbero
dei capi, dovevano solo essere esercitate
in proporzione dei bisogni delle popolazioni,
come pure di disporre a titolo di rendita
o di enfiteusi la parte libera dei terreni
coltivabili o di pascolo a favore dei comuni,
corpi morali e dei privati, colle condizioni
in essa legge stabilite, fra cui l'obbligo
della coltivazione sotto pena di caducità;
Si dichiara per ultimo che tutti i terreni
dovevano essere soggetti alle contribuzioni
prediali.

Con questa legge adunque fonde in sostanza

liberate in massima tutte le terre della
baronia Paogni rinvolo di feudalità,
e dichiarate di libera proprietà dei
possessori quelle terre prima precaria-
mente occupate col solo fatto della
chiusura o coltivazione, esclusi solo iborchi
e eselre, e venne in tal modo ristabilito
il diritto di proprietà sulle terre nei
privati, serbati però gli usi comuni
a cui erano prima soggette, e che erano
il principale ostacolo alla regolare
coltivazione delle terre con riferenza
di simili.

Car. 16

Molte essendo le operazioni che occorrono di
fare per lo esequimento di questa legge,
massime in mancanza di mappe territoriali
e di ^{regolare} catasto, dove la estensione dei distretti
feudali potevasi indicare colle ore del
tempo necessario a percorrerli a cavallo,
egli fu per ciò che col regio brevetto
in data 28 aprile 1840 furono compilate
le istruzioni all'uso necessarie, incaricando
il corpo reale dello stato maggiore generale
delle preliminari operazioni geodetiche
necessarie alla formazione di un catasto
parcellare, cioè i lavori di triangolazione
indispensabili e la topografia dell'isola,
e incaricando gli ufficiali del genio
circa della circoscrizione dei territori
comunali, col rilevamento dei piani
e delle mappe parziali dei medesimi,
non che della delimitazione in mappa
dei terreni di pertinenza demaniale.

Da quelle dei Comuni e dei privati a senso
delle Disposizioni della legge formidate;
Dello assegnamento dei terreni Demaniali
coltrabili ai Comuni che ne avessero
per ed in via della perfetta ripartizione
fra gli abitanti sotto la dipendenza della
Delegazione feudale, alla quale delegazione
venne poi anche colle regie patenti 11.
ottobre 1848. commessa la Decisione
della controversia relativa alla circoscrizione
dell'orizzonte fra comuni ed alla delimitazione
della rispettiva proprietà tra il Demanio,
i comuni, ed i privati.

I geometri infine e misuratori locali da
scegliersi dai comuni stessi furono incaricati
della direzione dell'opera comunale fra gli
abitanti.

Le norme per questa Direzione furono date
dal Ministero di Sardegna con speciali
provvedimenti, e consistevano nello assegnare
a ciascuno degli individui che in ogni
comune erano in grado di coltivarli,
essendosi spacciati, quattro ettari di
terreno, cioè due per femmine e due
per mascolani; ed ogni qualvolta risultasse
che un comune non avesse di terreni
comunali la quantità a ciò sufficiente,
la delegazione feudale sulla proposizione
degli ingegneri civili, era autorizzata
a concedergli il supplemento di dotazione
necessario di beni demaniali della stessa
natura, se vi erano nello stesso territorio,
mediante que coespettioni ed obbligazioni

12
che il governo avrebbe determinato; quale assegnamento doverasi sempre risultare da un atto pubblico debitamente approvato con regia patente, perchè fosse atto a trasferire la proprietà al comune.

In maggio del 1843. tutti i feudi della Sardegna, in numero di 90, coi 944. villaggi che li componevano, si trovarono riscattati per eccezione dei feudi di Senes e Sorada in cui erano compresi 11. villaggi, i titolari dei quali essendo residenti in Spagna non vollero uniformarsi alle basi stabilite al riguardo, al seguito dell'offerta fatta da' altri titolari alla corona, ciò ebbe luogo mediante il compenso stato loro dato di tante cedole sul debito pubblico di Sardegna, all'uso creato, le cui rendite erano a un dipresso corrispondenti alle prestazioni che n'erano inerenti, e che venivano cedute al demanio siccome erano state accettate dalla delegazione feudale all'uso creato, in controdettorta dei comuni da cui erano sorte, e in ultima analisi determinate dal supremo Consiglio di Sardegna nei giudizi di ricorso a cui si fece luogo col regio editto del 30 giugno 1838, al quale tutti appellarono, meno due.

Queste rendite rilevano nel complesso a L. 4.860.99. che col fondo di estensione proporzionato a quello fondatare, rilevante a L. 108.972.17, formano L. 6.93.833 16 che figurano nel bilancio annuale per lo Stato.

Corrett.

L. Le rendite perpetue relative formano nello Stato

anno a L. 23,946 56.

I feudi dei feudati, non ostante il riscatto, rimangono
però ancora al possesso dei feudati di
libero dominio da essi posseduti, dei
fabbricati ed eredi feudati coltivati e chiusi
che colla real carta del 1839 erano
dichiarati di proprietà libera di possesso.
Col seguito riscatto dei feudi il dominio si trova al
possesso di una estensissima quantità di
feudi che compresi quelli d'antico
dominio, rilevano oltre ai 50,000 ettari,
di cui 36,000 di boschi e felci che, essendo
inculti e oggetto per la massima parte
agli adempimenti di diritto o di fatto, erano
di ben tenue prodotto, se si eccettuano
le prestazioni che pagavano dai comuni
e ciò che si poteva ritrarre dall'arrenda
di piante.

Ciò nonostante la proprietà di una gran parte
di essi, 150 a 200 mila ettari, essendo
stata contestata dai comuni all'epoca
della delimitazione fatta per ingegneri
civili, non ostante si trattano di boschi
e foreste che dalla legge del 1839 furono
esclusi dal privato dominio anche dei
comuni, o altri feudi non compresi
nelle così dette soluzioni comunali, fra
quali pretendono aver ragione di
proprietà da far valere, e si fanno eccezioni
non potendo essere accettate e definite dagli
ingegneri civili, perchè vertevano sopra
questioni di diritto che non erano di loro
competenza, né essendo state decise dalla

delegazione giudale, che ne era incaricato,
 si limitarono essi a fare le esecutive
 annotazioni sui verbali di delimitazione.
 Intanto col regolamento forestale del 14 Febbre
 1844. si fissarono le discipline da osservarsi
 nello esercizio degli adempimenti nei boschi
 esbre del demanio, dei comuni e dei
 privati.

La operazione della direzione dei terreni comunali
 fra gli abitanti cominciò ad effettuarsi d'ordine
 del governo in quei comuni che difettavano
 di terreni propri coltivabili necessari alla
 propria sussistenza, ai quali si voleva
 dare la preferenza nello assegnamento dei
 beni demaniali prefisso dalla legge del
 1839, per essere poi in grado di concedere
 agli altri corpi morali ed ai privati, che
 ne facessero la domanda, la parte che
 rimaneva disponibile nel modo, forma
 e condizioni prefisse dalla legge del 1839
 forestale; e si sospesero così le concessioni
 relative che già erano incominciate con
 due altri del 24 agosto e 20 Febbre 1841.
 con cui furono alienati 618 ettari.

Le direzioni di terreni comunali che si effettuarono
 dal 1841, in cui ebbero cominciamento, al
 1848 epoca in cui dovette cessare a seguito
 della fusione della Sardegna colle provincie
 di terraferma, e la pubblicazione della legge
 comunale del 4. 8^{mo} 1848 da cui erano
 proibite in massima, ebbero luogo, da quanto
 consta da uno stato recente della direzione
 delle contribuzioni e catatto riferito agli uffici,

in 32 comuni posti nelle Provincie di
Cagliari, Iglesias, Oristano, Sili, Sassari,
Alghero, ed Oristano,

Stipendi Demaniali stati assegnati dalla

Delegazione feudale ai dotti comuni in
supplemento di dotazione e ripartiti fra gli
abitanti rilevarebbero ad ettari 22/100 circa,
non compresi gli assegnamenti fatti al
comune di S. Ileri di ettari 2918, ed al
comune di San Luce di ettari 500 circa che
non furono compresi nello stato suddetto.

Di tutti questi assegnamenti ai comuni per la
Dirigione, il solo che sia fatto in modo
regolare, per quel che consta, è quello del
Comune di S. Ileri che fu il primo; imperocchè
la concessione fu fatta con instrumento stipulato
davanti l'Intendenza Generale di Cagliari il
21 marzo 1841, mediante l'annullato di
L. 8094 72, e la osservanza delle altre
condizioni ivi stabilite, ed approvate con
regie patenti 6 aprile successivo.

Gli assegnamenti ai comuni per cui designati
furono fatti prorogativamente dalla
Delegazione feudale, coll'interimento
di stipulare gli atti relativi a ciò necessari
al termine della operazione concernente
i comuni; fenonchè essendo cessata
la delegazione feudale, ed il regimento
speciale della Sardegna, per effetto della
giurisdizione suddetta, siffatti assegnamenti
più non poterono essere regolarizzati.

Non intanto osservare che il sistema della
Dirigione di beni comunali fra gli abitanti

111
nei feudi dove si effettuò, non ebbe quasi
il risultamento che si formò si presuntesse,
che era quello d'applicare un maggior
numero d'abitanti alla coltivazione fissa
delle terre, e d'aumentare il numero dei
privati possidenti perchè l'aragosa parte
dell'eterea Dirige, o furono nuovamente
abbandonate all'uso comune, o si concentrarono
per tenue prezzo in mano di pochi
speculatori.

Ma intanto la loro condizione s'annovera rispetto
alla proprietà, mancando tuttora gli atti necessari
a trasferirle, sebbene necessitate più non
figurino alla colonna dei beni demaniali.
Fra i provvedimenti che emanarono dopo che la
Sardagna cessò d'essere regna da un'isola separata
e furono introdotte le forme istituzioni politiche,
civili ed amministrative delle altre provincie
dello Stato in forma che riguardano gli
adempimenti in quell'isola, sono ancora d.
annoverare a compimento d. questa
esposizione la legge 15 aprile 1851, la legge
27 novembre 1852, ed il decreto reale del
10 aprile 1854.

Colla legge del 15 aprile 1851, come s'è noto, si
abolirono tutte le prestazioni di qualunque
natura che erano dovute all'Erario dello
Stato, compresa la pecuniaria feudale alle
feudali, le decime e ogni altra imposta,
quantunque rappresentata per il corrispettivo
del prezzo o del possesso d'un terreno, come
verificavasi per riguardo alle prestazioni
reali dovute dai possessori delle terre già

invece ai feudi riscattati, e non una semplice
servitù personale per titolo di onera dipendenza
e superiorità politica a favore dell'antico
feudatario, e venne stabilita la contribuzione
prediale da ripartirsi indistintamente
sulla proprietà fondiaria in proporzione del
reddito netto imponibile; che colla legge
14 Luglio 1862. venne finitò al decimo.

Si abolì il papato nei terreni coltivabili, e si
lasciò così sussistere implicitamente nei
boschi e selve; quale abolizione per quel
che concerne i beni Demaniali comunali
non avrebbe il suo cominciamento che al
primo Gennaio 1862.

Colla legge 27 novembre 1859. si stabilirono
nuovamente le regole da osservarsi per
la vendita dei beni Demaniali della Sardegna,
fatta per parte in armonia coi principi
del Codice civile in vigore, non essendo più
ammessibile la enfiteusi prevista dalla
real carta del 1839, sì per agevolare
per quanto era possibile le intesaprese
dei piccoli e grandi speculatori che
volerono dedicarsi alla coltivazione di
quelle terre che consistono principalmente
nella facoltà data al demanio di cedere
a partiti privati il terreno di sua pertinenza
per una superficie minore di 80 ettari, e
con formalità d'encanto quelli di maggior
estensione mediante il pagamento del loro
valore in 30 rate annue eguali, e la
corrispondenza di un tenuissimo interesse
pendente moroso.

19

È affatto la rendita che ferì e fatto al seguito di
della legge fino al giorno d'oggi ridotta alla
superficie di ettari 18910, ed il prezzo
ricavato di L. 1,791,622.79.

La rendita dei beni demaniali sarebbe stata
molto maggiore se non si fosse trovato un
impedimento insormontabile negli adempimenti,
perché sebbene fu per l'annullamento del demanio
a porre in rendita quelli solamente che
ne erano esenti, così detti di libero demanio,
tuttavia anche per molti di essi ebbero a
trovare ostacoli per parte dei comuni, nel
cui territorio si trovarono e proprio del
diritto di adempimenti che si esercitavano
effettivamente, quantunque loro non
competesse, e per cui molte rendite si
dovettero sospendere, e sostenere molte
giudizie con grossa spesa del demanio
e dei comuni, e con danno dell'agricoltura.

Il regolamento infine stato approvato con regio
Decreto in data 10 aprile 1844, era diretto
a limitare ai comuni, che ne avevano il
diritto, l'uso degli adempimenti nei boschi
e nelle appartenenti al demanio, in
proporzione dei bisogni dell'rispettione
popolazione, in conformità delle disposizioni
relative della reale carta del 1839, e della
riforma fatta sopra nel regolamento forestale
del 14 Aprile 1844, che in alcune parti
venne poi riformato con Decreto reale
del 4 novembre 1844, e del diritto che
appartiene sempre alla corona ed ai
feudatari quando ne averano il dominio.

Diretto ed utile, che consisteva essenzialmente
nello assegnare ai Comuni in proprietà
una parte dell'eredità feudale demaniale su
cui avevano la ragione d'adempirio,
proporzionata al numero ed alla possidenza
dei singoli abitanti, cioè l'annata, il terzo,
il quarto, il quinto ed il sesto, a seconda dei
casi ivi prefissiti, con che la parte rimanente
dovrebbe rimanere libera a mani del demanio.
E per lo esequimento di queste disposizioni furono
create tre commissioni destinate nelle città
di Cagliari, Sassari, e Nuoro.

Non ebbe però quel provvedimento un risultato
soddisfacente, perché le disposizioni e
deliberazioni dell'autorità amministrativa
e dell'una Commissione suddette per il suo
eseguimento non riputandosi dai Comuni
obbligatorie, a stento si ottennero le
consegne prefissite dai loro Diritti, e coloro
che vi ottennero, esagerando le loro pretese,
si rifiutarono quasi tutti d'adattarsi alle
basi stabilite, quantunque egue, cioè senza
computare le infinite questioni infante
jull'allegittimità dei Diritti medesimi, e
quelle sul modo d'computare i rispettivi
Diritti in caso di promiscuità d'uso per vari
comuni, talché il solo tenimento demaniale
boschivo del già feudo di Montebando posto
nei comuni di Seliga e Banari, provincia
di Sassari, della superficie totale di ettari
1880, fu quello che poté essere sopra quelle
basi liberato dagli adempirio, mediante
la cessione ai medesimi di ettari 880, cioè 48%.

al Comune di Biligo e 394. all'Comune di
Panari in forza degli atti 20 e 23 febbraio
1857, approvati con regio decreto Del 1°
aprile successivo, previo il favorevole parere
del Consiglio di Stato.

D'altronde, quando anche siffatta operazione fosse
riuscita favorevolmente, farebbe stata in
ogni caso parziale ed incompleta, mentre che
la parte ceduta farebbe andata ad accrescere
in tal modo l'ammassa già enorme dei beni
comunali dal pubblico uso deprivati, e ad
alimentare intanto indefinitamente la
classe di coloro che approfittano dei beni
reali senza sopportarne i pesi, e specialmente
dei pastori ed dei proprietari di grosse mande
di bestiame, che sono, si può dire, quelli che
hanno il maggior interesse alla conservazione
degli adempimenti, e sono il principale ostacolo
allo sviluppo delle speculazioni agricole in
Sardegna.

Resta per ultimo ancora a notare, riguardo alla
Legge Del 15 aprile 1857, soprannominata, che
è stata, i quali furono incaricati della
formazione del catasto provisorio necessario
a porre in esercizio l'imposta prediale con
una stabilità, allorché, in esecuzione delle
norme all' riguardo prefette col regolamento
stato approvato con regio decreto in data 1°
giugno stesso anno, dovessero procedere
alla intestazione dei beni ai rispettivi
proprietari, ebbero ad incontrare nello
accertamento dei diritti di proprietà d'essi
l'estrema difficoltà che gli ingegneri civili

già avevano trovato allorché si trattava solo
della delimitazione in massa dei beni
demorali, comunali e dei privati, attesa
i dubbi che nascano che eccezioni che
ad ogni piè sospinto loro venivano fatte
nell'applicazione dei principii che dovevano
servire a riconoscere le proprietà che facevan
parte del 1839 Dichiarò di pertinenza del
Demanio, dei Comuni e dei privati.

Queste difficoltà furono causa che la intestazione
d'una estesa superficie di terreni fu fatta
in modo proprio al demanio, ai comuni,
ed ai privati colle occorrenti annotazioni
fu sommaria, la cui proprietà è tuttora
oggetto di contestazioni; e siccome la maggior
parte dei terreni in contestazione furono
inscritti alla colonna delle proprietà
demorali, sebbene siano godute interamente
dai comuni o dai privati, ne consegue che fino
a che non saranno definite siffatte questioni
di proprietà andranno i medesimi perquisiti
fatti esenti da ogni contribuzione prediale,
condanno non solo dell'erario, ma della
proprietà stessa, attesa la degradazione a
cui vanno soggette per l'effetto di questo
stato d'incertezza, senza speranza di miglioramento.

A questo della fatta espositiva risulterebbe dunque
che, a compiere l'opera di restituzione
intrapresa riguardo ai beni rurali della
Sardegna, dopo che furono sciolti da ogni
soggerione feudale, riconosciuti di proprietà
dei privati quelli stessi posseduti col solo
fatto della coltivazione e della chiusura.

17
riconosciuti di proprietà dei Comuni quelli
che avevano in dotazione per uso dei propri
abitanti, liberali da ogni prestazione verso
l'erario, liberati dalla servitù del pascolo
i beni coltivabili, altro non rimanga,
per risolvere le difficoltà ancora esistenti
riguardo ai beni rurali della Sardegna
che sono d'ostacolo al loro miglioramento,
che si svincolarli definitivamente da ogni
altra servitù a cui fossero ancora soggetti,
ed provvedere per la pronta risoluzione
delle questioni tuttora esistenti sulla proprietà
dei beni di provenienza feudale tra il demanio
e comuni ed i privati che non è forse di
minor rilievo, avuto riguardo alla
superficie dei terreni che trovansi in tal
condizione che eccede i 30000 ettari,
ed infine di regolarizzare gli assegnamenti
provvisori fatti dalla delegazione feudale.

Egli è appunto a queste tre questioni che il
Ministero ha inteso di provvedere colla
proposta legge, mediante l'abolizione assoluta
degli adempirii, l'attestazione preteritoria
e la pronta definizione delle questioni
relative alla proprietà dei terreni che
cedendosi del demanio furono iscritti
nel catasto alla colonna dei Comuni, dei
Corpi morali ed i privati, o per conto
ripulandosi di questi furono accollati
al demanio, ed approvazione degli
assegnamenti suddetti.

Passando ora a ragionare del merito delle
singole disposizioni del nuovo schema

Dante

L

3

Della legge, e delle modificazioni che rifurono
introdotta dopo un più maturo esame ed a
seguito dei suggerimenti espressi nelle loro
deliberazioni dai Consigli Direzionali e
Provinciali, e dalla Commissione all'uopo
nominata dalla Società Legaria di Cagliari
che parvero meritevoli d'riguardo, si
osserva che in ordine all'art. 1.^o preferivente
l'abolizione assoluta degli usi proprii
nei beni della Sardegna, ebbe in mira
di formulare le sue disposizioni in
modo che rifulti d'quale natura
sieno gli usi che vogliono abolirsi
volgarmente compresi nella generica
denominazione suddetta, senza che possano
essere confuse colle servitù legali,
da chi si esercitano, ed a chi spettano,
e che tutte le proprietà tanto pubbliche,
come fiumi, torrenti, laghi, spiagge
del mare e fiumi, quanto le private,
come terreni coltivabili, i boschi, e le
foreste, ne sieno definitivamente liberate,
al fine che le une cioè le private
rientrano nel diritto comune, e sieno
così sottoposte alle regole del diritto
civile, e le pubbliche sieno solo sottoposte
ai regolamenti d'pubblica amministrazione.
Si è firmato al 1.^o Gennaio 1862 il termine
pretermite in cui avrà cominciamento
il pieno diritto l'abolizione forestale
in tutta la Sardegna dei detti usi sia
perché coincida con quello firmato dalla
legge 17 aprile 1859. per l'abolizione

Del piccolo comune nei beni demaniali comunali in essa già determinata, sia perchè si veda necessario quel tanto di tempo ai comuni per giustificare davanti l'autorità amministrativa i loro diritti d'uso per cui è riservato un compenso, e compiere le pratiche opportune per attenerlo, da che spetta, sia infine per dar tempo a coloro che lo esercitarono di provvedere in modo dovuto ai loro bisogni o col togliere in affitto ed acquistare i terreni, o coll'acclinare il bestiame che mantenevano in terreni altrui all'ombra dell'uso medesimo:

Si è infine veduto opportuno di proibire esplicitamente la ricostituzione di tali usi come contrari all'ordine pubblico, ammette Dell'art. 636. Del Codice civile, a scanso di ogni dubbio sulla loro natura ed incompatibilità colla regola ordinaria del diritto civile rapporto alle proprietà.

Coll'art. 2.º si è riservato un compenso per gli usi del fienare, legnare, e pascolare nei boschi e selve, e per togliere la cubbia tuttora esistente in linea di giurisprudenza riguarda al tempo necessario a giustificare tale uso in mancanza di titolo nei terreni demaniali in vista del privilegio di cui godevano quelle proprietà fatto l'antica legislazione di quella sola, si è ammesso

la prescrizione trentennaria, cioè lo esercizio
continuato non interrotto, pacifico pubblico,
e non equivoco, Dei detti usi.

Per l'uso del feminare siccome potrebbe
essere fatta la eccezione che il seminamento
include la coltivazione o fissa o ad
intervalli, e che siffatta coltivazione già
costituirebbe un diritto alla proprietà
dei terreni medesimi giusta le disposizioni
della Real Carta Del 26 febbrajo 1839.
occorre perciò d'osservare che
indipendentemente dai diritti di proprietà
che si sono potuti acquistare in forza
di quella legge sui terreni che al momento
della promulgazione di quella legge già
erano coltivate fissamente o ad intervalli
nei distretti della puberili e Nedayoni,
o vicini agli stabi o capanne stabili
detti orgaline, narboni e simili, altri
terreni hanno potuto e potrebbero essere
feminati prima e dopo in forza di
quell'uso nei terreni che ne fossero
soggetti, e senza che si teorino nella
condizione di quelli che ne avrebbero
acquistato la proprietà colla coltivazione
nei modi in detta legge prescritti, imperocchè
gli abitanti del comune che ha lo
adempimento del feminare possono quando
lo vedano necessario ai loro bisogni
sempre procedere al dissodamento di
terreni nuovi e quindi abbandonarli
indefinitamente per ricarsi a coltivarli
in altra fitta, appressò esistendo tuttavia

14
nei Comuni l'uso del feminare nei
terreni incolti indipendentemente da
quelli già dissodati ed in certi que-
modo fèramente coltivate, ed essendo
questo un diritto d' reale importanza
si è creduto d' dovuto comprendere fra
quelli per cui è dovuto il compenso.

Orano



Si è limitato il compenso al solo papolare nei
boschi eselvi, perché negli altri terreni
già venne espressamente abolito colla
formacitata legge Del 1841.

Si è infine solamente riservato il compenso
per gli usi del feminare, del papolare
nei boschi eselvi, ed segnare nei medesimi
a favore dei Comuni agrari, come quelli
che sono i veri usi necessari alla vita,
che i feudatari non volevano lasciare agli
abitanti sotto a quel sistema che aveva
escluso dal comune commercio tutte
le proprietà rurali, e quali costituiscono
anche una specie di condominio, un
usufrutto della proprietà stessa, mentre
che gli altri usi che si potevano anche
comprendere nel novero degli adempimenti
come farebbero l'uso della caccia, della
pesca, d'estrare materiali, d'far fornaci
di mattoni e calcina simili, oltreché
o' dubbio se possono farne parte non
facendone menzione le prammatiche
e così se per un diritto o per una
tolleranza, tuttavia o per tratto di Comuni
che avevano spicco agli usi del
feminare, segnare e papolare nel

compenso stabilito troverebbero già essi
con sufficiente rifacimento, o si tratta
di Comuni e di cui abitanti godessero
per avventura solo di Detti usi, intal
caso esercitandosi essi in modo interminato
di tempo e luogo e da pochi individui,
e trattandosi di usi che secondo legge
cirile non basterebbe il tempo a preferenza
il diritto nelle proprietà private perchè
appartengono alle fevriti di contine,
e che la loro esistenza nelle proprietà
pubbliche sono totalmente dipendenti
dal fatto della legge la quale cesano
col cessare della legislazione o della
forma di governo che li introduce e
li mantiene, così non si crede che
per se potessero meritare un compenso,
tanto più che anche dopo l'abolizione
potranno tuttavia essere esercitati,
osservando solo il rispetto dovuto alle
proprietà ed i regolamenti di pubblica
amministrazione relativi.

Lo è quanto del compenso dovuto dal Demanio
ai Comuni agrari per gli usi suddetti
venne firmato coll'art. 3.° nella giusta
metà dei beni stessi che ne sono soggetti
per destinazione per riguardo a quei
Comuni che non godessero ^{odi} di una
parte ~~placimento~~ dei Detti usi, perchè
essendo questa una misura piuttosto
~~partita~~ d'interesse generale, che di stretto
diritto, il governo nell'adottarla propone
ogni altra considerazione e quella di far cosa

Milano

eminentemente utile alla prosperità
della Sardegna, ma siccome questi stessi
motivi non potrebbero applicarsi ai
privati riguardo agli usi esistenti
nei loro beni così fu contemplata
nell'art 4^o tale distinzione a loro
riguardo nel fissare il compenso.

Quando la considerazione d'interesse generale
non fosse sufficiente a giustificare tale
distinzione rispetto al dominio, si vede
possa valere quella che bastando il
possesso per giustificare gli usi d'adempimento,
non si farebbe forse caso in cui manchino
le prove ai Comuni verso il dominio
per lo esercizio di tutti e tre gli usi, onde
superflua se non altro sarebbe una
tale distinzione, la quale non avrebbe
avuto altro risultamento che d'renderla
più complicata ed. difficile esecuzione.

Del resto gli usi complessivi del fieno, legname,
e pascolare nei terreni altrui equivalendo
in certo generale modo all'usufrutto, quantunque
non sia questo assoluto ma per limitazione
ai bisogni degli abitanti, e che ai proprietari
spetta tuttavia la facoltà di disporre della
parte superflua, la quale riguardo ai boschi
esuberanti e ammassati non poca entità,
potendo il proprietario disporre delle
piante mature e che non sono necessarie
ai bisogni ordinari degli abitanti, la
fissazione della metà dei beni sarebbe
per anche per analogia conforme alle
lois ammesse dai giudici per salutare

compenso stabilibile troverebbero già essi
un sufficiente riparcimento, o si tratta
di Comuni e di essi abitanti godessero
per avvenire solo di Detti usi, intal
caso esercitandosi essi in modo indeterminato,
di tempo e luogo e da pochi individui,
e trattandosi di usi che secondo legge
cirile non basterebbe il tempo a preferire
il diritto nella proprietà privata perchè
appartengono alle servitù discontinue,
e che la loro esistenza nelle proprietà
pubbliche sono totalmente dipendenti
dal fatto della legge le quali cessano
col cessare della legislazione o della
forma di governo che li introduce e
li mantiene, così non si è creduto che
per se potessero meritare un compenso,
tanto più che anche dopo l'abolizione
potranno tuttavia essere esercitati,
osservando solo il rispetto dovuto alle
proprietà e i regolamenti di pubblica
Amministrazione relativi.

La quota del compenso dovuto dal Demanio
ai Comuni avari per gli usi suddetti
norme firmate coll'art. 3. nella giusta
metà dei beni stessi che ne sono soggetti
senza distinzione per riguardo a quei
Comuni che non godessero ^{odi} di una
parte ~~placemite~~ dei Detti usi, perchè
essendo questa una misura piuttosto
potibile e d'interesse generale, che di stretto
diritto, il governo nell'adattarla propone
ogni altra considerazione a quella di far cosa

Milano

eminentemente utile alla prosperità
della Sardegna, ma siccome questi stessi
motivi non potrebbero applicarsi ai
privati riguardo agli usi esistenti
nei loro beni così fu contemplata
nell'art 11: tale distinzione a loro
riguardo nel fissare il compenso.

Quando la considerazione d'interesse generale
non fosse sufficiente a giustificare tale
misura rispetto al demanio, si vede
possa valere quella che bastando il
possesso per giustificare gli usi d'adempiere,
non si farà forse caso in cui manchino
le prove ai Comuni verso il demanio
per lo esercizio di tutti e tre gli usi, onde
superflua se non allora sarebbe una
tale distinzione, la quale non avrebbe
avuto altro risultamento che d'renderla
più complicata ed. difficile esecuzione.

Del resto gli usi complessivi del fannino, legnare,
spasolare nei terreni attesi equivalendo
in certo qual modo all'usafuella, quantunque
non sia questo assoluto ma per limitate
ai bisogni degli abitanti, e che ai proprietari
spetta tuttavia la facoltà di disporre della
parte superflua, la quale riguardo ai boschi
chebre e amaroni non poca entità,
potendo il proprietario disporre delle
piante mature e che non sono necessarie
ai bisogni ordinari degli abitanti, la
fissazione della metà dei beni sarebbe
poi anche per analogia conforme alle
lois ammesse dai governi per salutare

il prezzo dei terreni che ne sono soggetti.
Non ha creduto il Governo di dover^{più} occupare
in questa circostanza delle condizioni
più o meno favorevoli dei Comuni per
le loro ragioni d'adempimento riguardo
alla estensione enattata dei terreni per
quali avessero diritto d'esercitarli, perchè
non si tratta con questa legge d'indotare
i Comuni di beni ove ne manassero
od assegnar loro un supplemento di
dotazione per terreni demaniali,
ma solo di dare un adeguato compenso
sugli stessi beni a coloro che per diritto
o per possesso avessero già la facoltà
d'esercitarli gli adempimenti.

Coll'art. 5^o si è preferito che i terreni che
i Comuni avevano promiscuiti d'uso
venissero a conseguire congiuntamente
per compenso dei medesimi debbano essere
ripartiti fra gli stessi Comuni in
proporzione della rispettiva popolazione
ovvero che i diritti d'uso si che si
tratta essendo limitati ai bisogni individuali
tanta maggiore farà la ragione del compenso
competente ad ogni Comune sopra un
dato terreno per cui erano promiscuiti
d'uso con altre Comuni, quanto
maggiore farà il numero degli abitanti
che li compongono, così la base adottata
sembra essere la più giusta e conveniente.

Coll'art. 6: si stabilisce che per ottenere il
compenso, i Comuni che ne avessero il
diritto debbano proporlo davanti l'autorità

amministrativa a giudiziaria nei medesimi termini che faranno prefetto ed appofito regolamento fotloperna di caducità dei diritti medesimi, quale termine verma fissato ad un anno nella stessa legge come quello che sembra necessario e sufficiente ad ogni Comune a provvedere ai propri interessi, fatto solo l'eccezione riguardo ai beni che fossero in lite ^{per la} riguardo alla proprietà per cui la caducità non potrà decorrere che dal giorno in cui fossero definite le questioni relative in modo legale.

L

In ordine alle disposizioni espresse nell'art. 4.^o concernente ai diritti che in oggi, ed in forza di questa legge possano spettare ai Concessionarj o possessori di terreni e capanne stabili esistenti nei capi detti Staggi, Fuvviadorgi, Cassorgie, e Salti per gli usi comuni della cui abolizione si tratta di cui si trattava pure al possesso, intendendofi fatto quelle denominazioni, come si è già osservato, la circoscrizione in cui furono diretti li terreni delle varie giurisdizioni feudali, poste oltre ai limiti dei terreni fatti originariamente concessi in dotazione ai Comuni per eseguire gli usi d'adempirio, ed cui feudatarj ne disponerano a favore delle persone dipendenti che erano in grado d'eccllesiastici mediante concessioni temporarie a titolo oneroso; per togliere ogni dubbianza


giullatoio condizione riguardo ai detti
capi, e la credenza che possano esercitarsi
distintamente parve conveniente di
designare esplicitamente in detto
articolo, come spettò anche ai Comuni
nella cui giurisdizione poterano di
fatto venire e ricevere il compenso,
per essere i soli corpi morali legittimi
a rappresentare i diritti che i propri
amministrati possono avere in
comunione verso i terzi, massime dal
momento che nella circoscrizione
territoriale dei Comuni della Sardegna
fatta all'epoca delle operazioni
planimetriche, in seguito alla R. Carta
del 26 febbrajo 1839, ed alle istruzioni
del R. Decreto del 28 aprile 1840, si trovarono
tutti compresi nelle circoscrizioni forense
designate o furono aggregati in qualche
territorio comunale, o furono erette
in Comuni, quando per trovarsi in
territori isolati gli aggregati di
popolazione in essi esistenti già reggevano
negli usi e nelle proprietà alla foggia
dei Comuni come avvenne di quelle
esistenti nelle regioni del Sulcis
Provincia di Iglesias le di cui borgate
Batti, Casarzia etc. che in esistenza
furono erette in dette distinte Comunità
colla legge 11 Luglio 1843.

Questa dichiarazione sarebbe poi anche opportuna
per togliere la credenza in cui parve sieno
tuttora i possessori delle Casarzie, e z

sapranno stabilirsi per il solo uso del papavolo
 Da quanto si è potuto rilevare dalle
 Deliberazioni dei Consigli Direzionali
 e Provinciali sul merito di questo progetto,
 cioè che indipendentemente dalle altre
 ragioni d'adempimento spettanti ai comuni
 sui terreni dei feudi riferiti per effetto
 di questa legge possano tuttora i
 medesimi per il solo uso del papavolo
 aver diritto ad un compenso speciale
 forma quei terreni in forza delle
 disposizioni dell'art. 8° delle No. Corti
 feudali, non ostante l'abolizione
 del papavolo comune prefatta dalla legge
 11 Aprile 1851. con cui furono pure

abolite tutte le prestazioni feudali, se valide
 considerazioni d'ordine generale, non abbuo avuti il Ministero a provvedere in
 modo speciale - art. 11° e dell'art. 16.

Infatti che l'uso del papavolo a cui si accenna
 nel detto articolo fin della natura del
 papavolo comune abolito, lo dimostra
 le disposizioni stesse del medesimo
 così concepito.



- " art. 8° I terreni già usi a coltivare
- " nei diritti delle sussorie e papavone
- " stabili verranno pure considerati
- " di proprietà dei pastori che li coltivano;
- " e questi abbiano un legittimo titolo
- " di concessione ma soltanto relativo all'uso
- " del papavolo pel proprio bestiame,
- " verranno dal Governo assegnati i
- " sementi dei terreni riferiti a quest'uso,
- " avuto boni riguardo alle qualità, ed
- " al numero del bestiame suddetto; ove
- " manchi uno speciale titolo il quieto,

„ e pacifico uso e possesso ne terra luogo
 „ e faranno pure in esso mantenuto
 „ e parimenti in proporzione del necessario
 „ e dell'utile e dei bisogni degli altri
 „ abitanti „

Calche esercitandosi il pascolo d'igni fitto
 in quell'articolo in comunione cogli
 altri abitanti, ^{per poterli argomentare} non ~~è~~ dubbio che il
 medesimo ^{anche} ~~è~~ nella classe del pascolo
 stato abolito colla formosità legge 15.
 aprile 1871. ^{che} ne' la facoltà ^{stata} che ~~si~~ ^è ~~reperita~~
 al governo di limitarla ^{altra} ha potuto
 cambiare la natura, ^{ma} ~~per~~ ^{che} ~~se~~ ^{non} ~~per~~ ^{che} ~~se~~
 tale limitazione ^{abbia avuto luogo} non ~~fu~~ ~~stata~~ ~~giunta~~,
 ne conferire ai possessori venun
 diritto di proprietà per una parte
 dei medesimi da accettarsi, come si
 vorrebbe inferire dai possessori delle
 Cusorgie suddette.

Dalle quali considerazioni ne conseguirebbe
 che in oggi i diritti che possono ancora
 avere i possessori dei terreni nelle
 Cusorgie o finelli demarcazioni,
 si riducono ai seguenti, o si tratta
 di terreni fissamente coltivate. In
 essi, sono quelli per quanto solo fatto
 di loro proprietà a mente della Real
 Carta suddetta, e dell'art. 14. di questo
 progetto di legge, o si tratta di diritti d'uso
 comune, allora conviene distinguere
 o sono aboliti colla formosità legge
 del 15 aprile 1871, come è il pascolo
 in comunione nei terreni coltivabili,

rimangono così per effetto della
 medesima soppressi in qualunque
 mano si trovino, e non sono anco-
 ra aboliti, come quelli del regnare
 e feminare e papalace nei boschi
 e selve, spettanti ai Comuni a cui
 appartengono il provento, e riceverne
 il compenso come si è nel detto articolo
 7.° prescritto.

Cogli art. 8.° e 9.° come prescritto come ed anche
 debbano farsi le operazioni della
 Direzione e suddivisione dei terreni
 fra i proprietari ed i Comuni usuarj,
 e così la direzione dei terreni domaniali
 viene affidata all'Amministrazione
 delle Finanze, come quella che avendo
 già gli elementi opportuni potrà
 compierla con maggiore risparmio
 di tempo e spesa, e per togliere nei
 Comuni interessati ogni sospetto di
 parzialità anche per aderere ai desideri
 espressi al riguardo da taluna dei
 Consigli Direzionali e Provinciali,
 si è fatto ad essi la facoltà di intervenire
 alle operazioni, ovvero per mettere
 aperte i due lotti per mezzo della
 estrazione quando le parti lo vedano
 possibile e conveniente; la suddivisione
 dei terreni ereditati in compenso dai
 Comuni ereditati promiscuata d'uso
 atornini dell'art. 6.° parifatta dagli
 Intendenti ereditati ad ogni cosa idestiti
 riguarda.

Allo scopo di poter procedere alle operazioni del
compenso verso i Comuni i cui Diritti si
riconoscono sufficientemente giustificati
o dal possessore. Dal terreno o dall'Intendente
per terreni cadenti in Direzione fra d'essi
senza pregiudicare i Diritti che gli altri
Comuni vedessero tuttora d'impugnare,
e per arrivare agli inconvenienti che
ne verrebbero quando si dovesse attendere
il risultamento dei giudizi che si
promuovessero al riguardo, così mentre
si è coll'art. 10. fatto facoltà agli
Intendenti di suddividere i terreni del
compenso fra i Comuni i cui Diritti
d'empirio si faranno da essi
riconosciuti sufficientemente giustificati,
si è però prescritto all'art. 11. che lo
accettamento dei Diritti d'uso e la
cessione e suddivisione di beni che si
faranno davanti l'autorità amministrativa
s'intendano senza pregiudizio dei Diritti
dei Comuni che ne furono esclusi, qual. Diritti
dovranno però solo farsi valere verso i
Comuni che ebbero il compenso a fine
che si accettati davanti ai Tribunali
in contraddittorio dei Comuni che rivendicano
il compenso la loro rispettiva ragione
sui medesimi beni, il tutto senza il
contraddittorio dei proprietari che li vedono
in compenso.

Ma oltre a ciò i terreni della Sardegna la cui
proprietà è ancora incerta come già si è
superiormente osservato ammonta alla metà

211
Delle Disposizioni relative della Carta
26 febbrajo 1839. con cui vennero stabilite
le basi per riconoscere le proprietà demaniali
Comunali e private nei terreni compresi
nei già feudi rifattati, in attesa che non
potrà essere risolta né all'epoca delle
operazioni planimetriche, né in quelle
del censimento, come risulta dai processi
verbali redatti in occasione dei rilevamenti
planimetrici in massa dei terreni comunali,
demaniali e dei privati, e delle annotazioni
fatte nei libri conguari, per cui la
intestazione di una gran parte di questi
terreni che figurano nel catasto è tuttora
oggetta di contestazione, il progetto di legge
farebbe così incompleto e mancherebbe
in gran parte al suo scopo se oltre alle
risoluzioni degli adempimenti non provvedesse
anche allo accertamento della proprietà.

Caro

Egli è perciò che mentre si è prescelto negli articoli
13 e 15 l'obbligo agli aventi diritto di
far valere in un dato termine sotto
pena di caducità le loro ragioni in
via amministrativa o giuridica per i
beni non ancora riferiti alla loro
colonna nel Catasto, si sono per anche
stabilite dall'art. 14 le norme con cui
possono simili diritti essere giustificati
in mancanza di titolo, riferendosi a
quelle in genere già nella detta Real
Carta sancite, approvando anche gli
assegnamenti di terreni demaniali
che dalla Delegazione feudale furono

proporzionalmente fatti ai Comuni in
supplemento di dotazione all'epoca della
ripartizione dei beni comunali tuttoché
attuale gratuito, e non s'è ancora
stipulati gli atti necessari a trasferire
la proprietà.

E siccome molte Comuni pretendono alla
proprietà dei boschi e selve che erano
comprese nelle dotazioni comunali
per gli adempimenti in forza dell'art. 3.
della formale Carta Reale, non ostante
che ivi si accenni solo ai terreni
coltivabili, e non ai boschi e selve, e
quali furono anzi espressamente esclusi
coll'art. 19 di detta Carta Reale, così per
togliere ogni questione al riguardo
si è creduto di dichiarare esplicitamente
all'Art. 4. dell'art. 14. che il loro diritto
di proprietà nei terreni già componenti
le dette dotazioni comunali era
ristretto a quelli coltivabili, e non più
boschi e selve che si sono esclusi,
conservato solo in essi gli usi degli
adempimenti come venne anche riconosciuto
dalla giurisprudenza in vigore presso
i Magistrati di quell'Isola.

Permettendo al Ministero della guerra importanza
per la Sardegna che siano definite
nel più breve termine possibile tutte
le questioni relative agli adempimenti,
ed alla proprietà dei terreni, oltre ai
termini di scadenza stabiliti per proporre
in qualche modo tali diritti, pare essendosi

28
al medesimo di preferenza coll'art. 16:
rapparto ai giudici che la perenzione
delle istanze basta ad inducere la
preferenza dei diritti medesimi.

Coll'art. 20 verrebbe autorizzato il demanio
a cedere i fuori terreni in Sardegna
senza formalità d'incanto purchè ad
un prezzo non minore del loro valore
capitale risultante dall'estimo confuorio,
quindi anche per tratti di una superficie
maggiore degli 80 ettari previsti dalla
legge 27 gonho 1848, per esecuzi
riconosciute che mentre il prezzo dell'estimo
confuorio già ne rappresenta il massimo
valore che si possa ottenere in comune
commercio anche per mezzo degli
incanti, si risparmierebbero le molte
spese, incumbenti e tempi che richiedono
le formalità degli incanti, e ne verrebbe
con ciò molto agevolata la vendita per
il maggiore concorso degli aspiranti.

Della

L

Coll'art. 21. viene infine prescritto ai Comuni
di trattare i loro beni o coll'
affittamento o colla vendita in conformità
di quanto già è prescritto dalla legge
comunale del 7 ottobre 1848, intendendo
all'uopo l'autorità amministrativa
delle facoltà opportune per ordinare
d'ufficio, quando senza trascurare
la esecuzione dei consigli comunali.
La utilità e necessità di questa misura non
ha d'uopo di spiegazione per dimostrarlo
ben sapendosi quali sieno le difficoltà che

si incontrano dai consigli comunali
più illuminati nello effettuarlo
massime nei paesi in cui come in
Larsagna si è radicata per la usanza
dificali la credenza, che le proprietà
Comunali debbano essere conservate
nell'utile dominio in comunione di
tutti gli abitanti, e come fintantochè
i comuni lasciavano abbandonati i
loro beni, ne si radiceva la classe di
coloro che si usufruivano gratuitamente,
ne i beni potevano essere produttori,
ne il comune aveva i mezzi necessari
a provvedere ai bisogni della generalità
dei loro abitanti a cui sono essenzialmente
destinati.

Nei tempi andati era in favore l'opinione
che il messo di terra posseduto dalle terre
Comunali che erano incolte ed abbandonate
fosse quello di dividere fra gli abitanti
che erano in grado di coltivarli, come
lo dimostrano le disposizioni del R. Decreto
6. 864 1820. e la R. Carta del 1829, ma
l'esperienza che si è fatta di un tal
sistema già ne avrebbe dimostrato
sufficientemente l'infelicità, in quanto che
i beni divisi in tal modo in seguito
alla R. Carta suddetta o furono raccolti
in mano di pochi speculatori, o furono
abbandonati.

Lo è posto, non credendo possa essere messo in
dubbio la necessità di rimediare agli
inconvenienti che provengono dall'esistenza

25

De'p. ad omprinj nei beni rurali Dello
Sardigna, rimane ancora ad esaminare
se il sistema Dell'abolitione assoluta
d' tutti indistintamente gli usi compresi
nella scritta suddetta, e specialmente
quelli del popolo nei boschi e felve
dotata nella proposta legge, sia opportuna.

Questono i sistemi che si presentano per
liberare le proprietà dagli usi che
s'introdussero sotto il reggimento feudale,
l'affrancamento, cioè, e l'abolitione;
l'affrancamento essendo una cosa
facoltativa, quindi anche fossero prefitti
De' termini, ne avverrebbe che quando
non fosse effettuato in quel termine
oper fatto del proprietario, o per la
eccezione Dell'usuario, non potrebbe
con equità applicarsi la caducità, come
successe in Francia che si appigliò a
questo sistema a cominciare Dalla
celebre ordinanza Del 1669 e nei successivi
provvedimenti fino al codice forestale
in vigore; dove ciò non ostante, tale
affrancamento non è ancora compiuto
nei beni stessi Dello Stato e gli usi
persistono, e ciò perchè, quando si
aboliscono i privilegi Dei signori sulle
terre per renderle libere, non si adottò
lo stesso sistema per gli usi Dei popoli
che ne erano la conseguenza diretta, ed
erano egualmente nocivi alla proprietà;
talchè non si esita a credere che, quando
si voglia efficacemente conseguire la

liberazione dei beni datati usi, connessa
preferisce il sistema dell'abolizione
assoluta adottata nel progetto

Ne pare che il sistema dell'abolizione assoluta
possa essere infirmato da alcuna convenienza
o consuetudine locale, né dalla
distinzione della natura delle terre, né
dalla distinzione degli usi che sieno più
o meno necessari agli abitanti, più o
meno dannosi alle proprietà, né dalla
esempio dei paesi dove siffatti usi
sieno ancora tollerati, né infine dal
timore che tale abolizione possa essere
causa di gravi perturbazioni alle
abitudini locali, alla economia rurale,
ed al sistema forestale; quando si
confiderà che colla proposta abolizione
non si tratta di proibire la semina
nelle terre coltivate, il pascolo nei boschi
e nelle, la raccolta dei frutti naturali
nei medefoni ed i vari usi compresi
nell'adempimento del segname, ma solo
d'impedire che questi usi possano essere
ulteriormente esercitati a titolo gratuito
esenzia la concessione del proprietario del
terreno, mediante egue condizioni a
cui avranno un eguale interesse tanto
questa quanto coloro che abbisognano
di continuare a valersi del loro prodotto,
nello stesso modo che i feudatari già
usavano di fare col nome di arrendamenti
per i terreni che erano esenti dagli
adempimenti, cosa cui si avrà il tempo

necessario di provvedere prima del termine fissato per l'abolizione, e con ciò si esclude anche il timore che alcuni prodotti della terra possano coll'abolizione assoluta degli adempimenti essere abbandonati esistere una ricchezza perduta.

Credesi anzi che da quello misura siano per derivare tutte le benefiche conseguenze che sono inerenti alle proprietà perfette e libere, fra cui quella di preservare dalla devastazione inseparabile dagli usi comuni; d'assicurare da essi un maggior prodotto che riuscirà utile tanto al proprietario che allo affittuario, aumentando il valore dei fondi; di far nascere il desiderio ed il bisogno di procurarsi il possesso di beni nella numerosa classe di persone che per lo addietro era arresa a godere senza concorrenza e opportunità i benefici, promandati dalle facilitazioni e riguardo stabiliti dalla legge del 27 gennajo 1812. per la rendita dei beni demaniali, che per questo motivo non potevano avere che molto tenui risultati e contenevano a non averne fintantoché facevano essi conservate nel godimento dei medesimi senza obbligazione alcuna; di por termine all'abuso, invalso nei proprietari di grosse mandre che hanno terreni proprii, di farle misture nei beni dello Stato e dei comuni, quando

che l'uso Degli ademprinj in istretto
senso non dovrebbe essere riferato
che ai nullatenenti; ed molti altri
che farebbe troppo lungo enumerare,
malche sono tali da comparare
largamente i pochi inconvenienti che
sono inseparabili da qualunque misura
d'interesse generale, quantunque della
massima utilità.

Dalla abolizione Degli ademprinj il reggimento
forestale non solo non sarà pregiudicato,
ma meglio assicurato, perché le foreste
essendo quasi tutte o in mano al
Demanio od in mano ai comuni, e
la parte di esse che si dovrà dare dal
Demanio in compenso Degli ademprinj
venendosi a conseguire dai comuni
stessi, come quelli a cui solo spetta
il diritto di tali usi, continueranno ad
essere regolate dalle discipline vigenti,
per impedire disordinamenti non necessari
o nocivi, come venne prescritto nello
art. 18.

Per le quali considerazioni il Ministero
crede che l'abolizione assoluta Degli
ademprinj, senza riserva ed eccezione
alcuna, fin allo stato delle cose non
solo opportuna, ma necessaria a far
risparmiare la Sardegna d'anni tanto
se ne vanta, e quest'anno, la fertilità
Vero è che in Francia e nel Belgio alla
pocchia del rifatto si fece qualche
eccezione per casi di assoluta necessità,

Da appressarsi però dall'autorità
amministrativa, ma i motivi che
configliarono in quei paesi siffatte
eccezioni non potrebbero invocarsi
giustamente per la Sardegna, ricco
com'è di terreni coltivi, di pascoli, di
boschi esuberanti, dove non è il terreno
che manca alle braccia, ma le braccia
al terreno, ed in cui d'altro non si tratta
che di rinnovare vecchie costumanze.

Amu

Il Ministero è persuaso che, fino a quando
la esistenza di tali usi farà in qualche
parte legale, ne si potranno impedire
efficacemente gli abusi, né i proprietari
avranno interesse a fare miglioramenti
nei loro terreni, né si potrà estendere
la proprietà in mani private, né se
terre acquistassero il valore che
dovrebbero avere, né alla pastorizia
esistente si potrà sostituire l'industria
colono nella massima parte delle sue
terre, né infine con regolamenti si
potranno impedire i guasti che da
essi procedono.

Infatti, se la Sardegna non trovarsi ancora
in quel grado di prosperità che si desidera,
non è colpa degli uomini, ma delle
istituzioni feudali, che troppo lungamente
gravitarono sopra quell'isola, e
posto che si sono fatti sacrifici per
sortire da uno stato di cose così difettoso,
farebbe forse improrvido lo arrestarsi
a fronte di bisogni, di abitudini, che furono

il frutto di quelle stesse istituzioni,
che ne ingenerarono la decadenza;
e fa è vero che lo stato deplorabile
dell'agricoltura in Sardegna sia il
risultato delle passate leggi, come si
vede, nel sommarne qualunque
parte non si farà altro che perpetuare
i terribili effetti.

Signori, la superficie territoriale della Sardegna
è, per quanto risulta, di ettari
2,302,514, di cui sono iscritte nell'atto
alla colonna del Demanio ettari 906,788,
ed a quella dei Comuni ettari 442,398;
di questi terreni, e coltivati a vidugioni
non arrivano a 6000 ettari; gli altri,
in cui terreni compresi i boschi e foreste
per una superficie di ettari 413,000, a
cui i Comuni non potrebbero partecipare,
che per 6000 ettari, giacciono inalterati.

Quasi tutti questi terreni vanno poi
indistintamente soggetti agli adempimenti,
matero per cui, mentre non sono
disponibili in mano al Demanio ed
ai Comuni, sono intanto di poco o
nessun prodotto, e servono solo ad
alimentare la classe delle persone che
negliano i prodotti senza opportunamente
i pesi inerenti alla proprietà stabile,
e non hanno alcun interesse al loro
miglioramento.

Per estorpare dalle abitudini usate tanto
invece, vuole una riforma radicale
lunga e precisa; radicale nel senso che

24
tutti gli usi ne siano colpiti, ed in
qualsunque mano si trovino; l'è
in modo che gli eredi diretti, oltre
al riconoscimento l'ingiustizia, abbiano
anche interesse a cooperare al suo
adempimento; perciò allo effetto
di rendere meno difficile l'esecuzione.

Oggi è perciò che il Ministero osasperare
che ora la Camera ponga mente alla
origine, natura, ed importanza degli
usi nei quali sono tuttora gravate una
gran parte delle terre dell'Isola di Sardegna;
alle questioni sulla proprietà di una
reguardante estensione di esse, per
effetto delle leggi che emanarono dopo
il riparto dei feudi, che rimangono
indefinite; al pregiudizio che in
risposta al pubblico interesse si lasciarle
più a lungo sussistere; ed infine alla
considerazione che pressoché tutti i
Consigli Direzionali e Provinciali
dell'Isola di Sardegna prestarono la loro
adesione al sistema proposto di
soppressione dei detti usi, e sparsi
noti perché già adottati, talora sepoche
modificazioni suggerite, e che furono
per quanto ^{alla giustizia ed interesse dello Stato} erano compatibili, introdotte
nel nuovo progetto, fatti per riconoscere
la opportunità della legge proposta, e la
convenienza delle disposizioni di cui è informata,
e sarà per accordare alla medesima il suo voto
favorevole.

Progetto di legge
per l'abolizione degli
ademprij nell'Isola
di Sardegna.

Art. 1.

All'1.º Gennajo 1862, cesseranno di pien diritto negli abitanti dell'Isola di Sardegna tutti gli usi di origine feudale dette volgarmente ademprij, che dopo la legge 11. Aprile 1851, ancora si esercitano sui comuni e sui essi abitanti appartenenti, cioè di godere in comunione per li rispettivi bisogni di qualsiasi prodotto nei beni immobili altrui, di proprietà pubblica o privata, comprensivamente a quella del proprio Comune, senza poter essere per qualsivoglia atto ricostituiti.

Art. 2.

I Comuni aiguali competessero per titolo, o per un possesso trentennario atto a prescrivere, usi col precedente articolo.

abolite, avranno però diritto ad un
compenso verso i proprietari del fondo
gravato, per gli usi del seminare,
del pascolo nei boschi erelre, e di
legnare nei medesimi, cioè recidere
piante vive e rami loro, scannare
fugheri per qualsiasi bisogno,
raccogliere i fecumi, valerfi delle
piante morte, formarvi carboneze,
e profittare delle ghiande.

Art. 3.

Il compenso che il Demanio dello Stato
dovrà dare per gli usi previsti
dall'articolo precedente ad uno o
più Comuni che ne abbiano il diritto
esclusivo o promiscuo tra d'essi in
uno stesso terreno, e' fissato nella
giusta metà dei terreni stessi che
ne sono soggetti, e alla rinuncia alla
facoltà del riscatto riferata dall'art. 124.
Del codice civile, comprendendovi anche
gli improduttori per la naturale sterilità
del suolo come le rocce nude, le
rabbie, le ghiaje, le paludi e simili
entrostante, esclusi solo i laghi, i
stagni, ed i beni che sono eccettuati
dal comune commercio dagli articoli
420. 421. e 422 dello stesso codice.

Saranno pure compresi nella
Dirigione suddetta i terreni entrostante
la cui proprietà fosse ancora da accertare

colle terre, per cui spettava al Demanio ed ai Comuni di regolare debitamente, e di medesimo le rispettive ragioni al riguardo dopo la ripartizione dei beni suddetti a tenore d. diritto, nel tempo, modo, e colle condizioni prescritte dagli art. 13. e 14. in praedesignati, e dalle altre disposizioni di questa legge al detto accertamento relative.

Art. 4.

La quota del compenso che come all'articolo precedente è dovuta ai Comuni, a' usarij dai privati, dalle comunità e dagli altri corpi morali, sarà pure della metà dei beni stessi d' loro proprietà, quando siano completamente soggetti all'uso del fenninare, del pascolo, e d' legnare; a coloro poi che in quei beni godessero solamente d' qualcuna dei tre usi suddetti, il compenso sarà ridotto e regolato in proporzione agli usi a cui avranno sol diritto, da accordarsi davanti s' Intendente della Provincia ed in difetto da determinarsi d' ufficio dal medesimo previa perizia.

Art. 5.

I beni che varie Comunità venissero a conseguire in comunione per compenso dei loro diritti promiscui d' adempirio

forma uno stesso terreno faranno poi
suddivisi per le medesime in proporzione
della popolazione ed usi rispettivi,
avuto ad ogni cosa i debiti riguardi.

Art. 6.

Per ottenere l'effetto compenso ogni Comune
che eccedeva d'aver diritti d'uso
previsti dall'art. 2. sia esclusivo, sia
promiscuo con altre Comunità farò
tenuto di proporli eguali valore
d'intentamento, e nei più breve termine
davanti l'autorità amministrativa
e giudiziaria verso i possessori dei
beni sui quali si ha diritto di
esercitarli, nel modo che riceveremo
preferiti in apposito regolamento.

Inaccuseremo nella caduuta di ogni
loro diritto al riguardo quei Comuni
che nel termine perentorio d'un
anno dalla promulgazione del detto
regolamento non gli avranno in
tal modo proposti.

Per i beni sui quali si possiede
esistente riguardo alla loro proprietà,
ovvero fossero proposte giudizialmente
in quel periodo di tempo ragioni
della stessa natura a senso dell'art. 13,
il termine di caduuta per compenso
non decurrerà che dal giorno in cui
saranno definite in modo legale le
questioni relative, e risultano che

il comuni avere della proprietà non
avessero sui medesimi che gli ademprij.

Art. 7.

I Diritti d' pascolo nei boschi esuberanti, e gli
altri usi comuni che potessero ancora
spettare dopo la soppressione del
pascolo comune negli altri terreni
colla citata legge 13 Aprile 1851.
ai pastori e possessori d' case e capanne
stabili poste nei distretti dei comuni della
Baltia, Fuxiadorgi, Sturi, Cussorgie,
per cui fosse dovuto un compenso
a senso d' questa legge dai proprietari
dei beni sui quali si esercitano,
saranno proposte dai comuni alla
cui giurisdizione appartengono,
ed il compenso s'intenderà compreso
in quello ad essi comuni assegnato
cogli articoli 3. ed 4.

Art. 8.

La divisione dei terreni demaniali soggetti
al compenso dovuto ai comuni
per gli ademprij previsti dall'
art. 2. sarà fatta per cura della
amministrazione delle Finanze
secondo i migliori principii dell'
economia rurale, tostochè ne sarà
accettato in via amministrativa il
diritto in qualcuno dei Comuni.

proponenti; farà però in facoltà di
ciascuna delle parti di far mettere
a parte i due lotti per mezzo della
estrazione.

Sarà esecutoria la Direzione dei
beni demaniali suddetti tanto nello
interesse del demanio che dei comuni
allorchè l'istruimento relativo sarà
approvato dal Ministero di Finanze
previo il parere del Consiglio di
Stato.

Art. 9.

La Direzione dei terreni che gli altri
proprietarij dovranno dare ai comuni
in compenso degli ademprij sui
loro beni a senso dell'art. 8. e la
suddirezione fra varie comunità dei
beni precitati dall'art. 8. farà scelta
per cura degli Intendenti nella cui
Provincia fosse situata la maggior
parte dei beni medesimi, ed a farne
solamente dei comuni i cui diritti
d'uso o di promiscuità saranno stati
proposti in tempo utile, e tostochè la
loro legittimità si farà da essi
riconosciuta sufficientemente giustificata.

Saranno esecutorie le assegnazioni
suddette allorchè saranno approvate
dall'Intendente Generale della Direzione
previo il parere del Consiglio di
Intendenza.

Lo accertamento degli usi davanti l'autorità amministrativa, e sezioni e suddivisioni dei beni che vennero fatte ai comuni in compenso degli ademprij a mente degli articoli 6. 8. e 9. s'intenderanno però sempre senza pregiudizio dei diritti che potranno avere i comuni le cui ragioni d'adempirio non fossero state in tal modo ammesse; ma questa dritta riguardo ai beni per cui avere già avuto luogo il compenso della metà a favore di altre comunità saranno solo limitate a far decidere in contraddittorio delle medesime e senza l'intervento dei proprietari che li diedero in compenso, le loro ragioni rispettive non caughino stemi beni.

Art. 11.

Cesserà assolutamente ogni uso comune nella parte dei beni rinvenuti ai proprietari che diedero il compenso prefisso, e cesserà ericando dopo la ripartizione dei beni la promiscuità degli ademprij nei medesimi per i comuni che gli ebbero in compenso, dal giorno che gli atti relativi debitamente approvati faranno rejiz

Di pubblica ragione nei Comuni
interessati, quand'anche tali atti siano
compiuti prima del termine fissato
dall'art. 1^o.

Dopo tale epoca tutti i beni
dell'Isola di Sardegna emendoliberi
di pieno diritto dagli adempirj, e
Comuni usufruisti non avranno più
altro diritto che di conseguire l'acchi-
spetto il compenso che loro fosse
ancora dovuto per tali usi a termini
di questa legge.

Art. 12.

La continuazione dello esercizio degli
adempirj dopo che i beni ne fossero
stati in qualche modo liberati, come
pure la promiscuità di tali usi
dopo la ripartizione dei beni fra i
Comuni interessati, costituirà una
violazione del diritto di proprietà
parabile delle pene per similicriati
inflitte dal Codice penale.

Art. 13.

Il Demanio, i privati, i Comuni, e gli altri
Corpi morali che credessero aver diritto
alla proprietà dei beni che non fossero
iscritti nei catasti alla loro colonna
sono pure tenuti a far valere in via
amministrativa o giudiziaria le loro

rispettate ragioni al riguardo, per le
occorrenze ^{isoviviane} rettificazioni nel termine
di un anno, e nei modi prescritti
dell'art. 6.º fatto pena della caducità
dei diritti medesimi non ostante
le annotazioni esistenti al riguardo
per libri censuari.

L'approvazione delle convenzioni
relative a tali accertamenti di
proprietà sul Demanio davanti
l'autorità amministrativa per
risolvere le contestazioni esistenti
sarà fatta dal Ministero di Finanze,
previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 14.

In mancanza di titolo per se valido saranno
considerati come tale anche della Reale
Carta 26 febbrajo 1839. di proprietà
di possessori e coltimatori rispetto al
Demanio nelle terre comprese nei
limiti dei già feud. riscattati.

1.º I terreni che all'epoca della
promulgazione della Reale Carta suddetta
già erano e sono tuttora chiusi, ed in
qualche modo fennamente coltivate
secondo le antiche leggi della
Sardegna relative, tuttochè aperte,
tanto nei distretti de' colli detti ^{saliti} slani,
fenuadorgi, Cusorgiu, o capanne
stabili, quanto in altre terre regali,
o che trattandosi di fennamento erano

sono tuttod' finamente coltivate
dall'estere persone o famiglie
direttamente od indirettamente
ad intervalli di tempo non maggiori
d'anni tre, entrando nella classe
degli ademprij le femminazioni che
avessero luogo altrimenti.

2. Le aree occupate dalle case,
capanne stabili, efiti d'ricovero
del bestiame nei beni rurali destinati
in qualche modo alla coltura,
che a quel tempo esistevano, ed erano
efono tuttod' finamente abitate,
ed almeno per alcuni mesi d'ogni
anno, e i terreni adiacenti neppure
all'uso cui sono destinate quei
fabbricati rurali, e a fessarii a fondo
Deicasi dai periti che verranno
Delegati dall'ammministrazione
Delle finanze, in misura però non
mai eccedente la superficie d'un
ettaro.

3. I terreni situati nella cerchia
Delle cosp. dette Viduarioni e parocchiali
che a quel tempo già erano di proprietà
imperfetta dei privati perché ancora
foggiate al popolo comune stato
soppreso colla legge 1. di Aprile 1831.

4. I terreni che sotto il censo
sistema feudale già costituivano
le cosp. dette Dotazioni comunali
ma fono Dell'art. 3. della Real Carta
26 febbrajo 1839. ad eccezione Delle

proprietà entrostanti per loro natura
escluse dal privato commercio dalla legge
comune, come pure betebre, boschi,
laghi, stagni, e miniere che coll'art. 19.
della Real Carta essendo stati
espressamente dichiarati d'esclusiva
pertinenza Demaniale, e conferato solo
gli ademprij nei medesimi ai Comuni
che li possederano, non potrà essi l'uso
d'essi per qualsiasi tempo bastare a
costituire nei detti Comuni un diritto
d'proprietà sopra quei beni, ma farsi
necessario un titolo speciale, e legittimo
al riguardo.

5.º Terreni Demaniali che dall'assegnato
Delegazione feudale furono promissoriamente assegnati
ai Comuni in supplemento d'dotazione per lo
eseguimento della ripartizione dei beni Comunali
coltivabili fra i rispettivi abitanti prescritta dalla
R. Carta formatasi sebbene non risultino da un
atto pubblico debitamente approvato.

6.º Infine farà d'proprietà dei pastori
che avessero una legittima concessione di
terreni demaniali a titolo d'curazia per uso
speciale di pascolo del proprio bestiame, stato loro
concessuto coll'art. 8.º della R. Carta 26 Febb. 1839.,
la altra parte dei terreni incolti ancora destinati
adale uso nei limiti della curazia, esclusi
i boschi e foreste non che le proprietà pubbliche e
dei terzi entrostanti; questa parte farà d'irra a tenore
d' diritto tra tutti coloro che avessero causa di concessione
primiera, e ne usassero tuttora con dimora fissa
nella stessa curazia.

Si i pastori possidenti capanne stabili nei
Distretti delle curragie della stessa natura, che
per l'uso del pascolo del proprio bestiame non
avranno altro titolo che il possesso trentennale,
competerà pure l'ottima parte del terreno incolto
a quest'uso ancora disponibile per lo addietto
d'essi usufruito nei limiti di quelle stesse
curragie, esclusi i boschi e seccate, e si
riporterà frattutto coloro che trovandosi nelle
stesse condizioni si vorranno degnare fissi, in
proporzione del bestiame da ciascuno di essi
in media posseduto nell'ultimo triennio
scaduto alli 31 Junho 1858.

Art. 15.

Cutte le questioni pendenti relative ai diritti di
proprietà, ed ai diritti d'uso per cui fosse
dovuto il compenso, o che potessero insorgere
in esecuzione di questa legge faranno di
competenza dei tribunali ordinari, quando
non siano potute definirsi in via
amministrativa, e le istanze dovranno essere
promosse dalla parte interessata, nel termine
di mesi sei dal giorno della pubblicazione
o notificazione degli atti di non ricevuto
compartimento, sotto pena della perdita
dei diritti medesimi.

Art. 16.

La promozione delle istanze giudiziali che venissero
promosse per questioni di uso

31

proprietà o di ademprij in forza delle
disposizioni sopra espresse estinguerà
ovunque qualunque azione riguardando
ai diritti che erano il soggetto dell'alite.

Art. 17.

Gli atti pubblici che in esecuzione di
questa legge vennero stipulati fino
al 31 Aprile 1861. per il compenso
degli ademprij, per la ripartizione
dei beni fra i comuni agrari, e per
lo accertamento delle proprietà in
via amministrativa faranno solo
soggetti ad un diritto fino di
infinuazione di L. 3.

Art. 18.

L'esercizio degli ademprij nei beni
Comunali, Demaniali, dei Corpi
Morali, e dei privati continuerà
fino alla loro estinzione ad essere
regolato dalle discipline stabilite
al riguardo, e similmente dovremo
sempre osservarsi rispetto ai
boschi e foreste, ed allo scorsamento
dei luoghi nei leggi e regolamenti
forestali in vigore.

Art. 19.

I termini, le cadute, le prescrizioni, e le

312

penzioni prefette nella presente legge avranno il loro effetto anche contro al Demanio, i minori, i comuni, e gli altri Corpi morali, salvo ad essi il regresso contro i rispettivi amministratori, tutori, e tutori a termini di legge.

Art. 20.

Il Demanio dello Stato è autorizzato ad avere in affitto ed arrendere a partiti privati senza formalità d'incanto, ed i licitazioni i beni rurali che possiede nell'Isola di Sardegna, sempre quando per particolari circostanze lo creda opportuno, purché l'arrendata sia ad un prezzo non minore del 100 per 100 dell'estimo censuario, e nella discrezione delle altre norme prefette dall'art. 27 della legge 27 giugno 1848.

Art. 21.

I Comuni della Sardegna avendo fin d'ora a senso della legge comunale del 7 ottobre 1848. la libera responsabilità dei propri beni farò loro cura di provvedere in tempo utile al loro affittamento, come pure di provvedere all'arrendata, dopo la liberazione dagli adempimenti, di tutti quelli, la cui ritenzione o fosse d'ostacolo al loro miglioramento, o da cui non fosse

ne potesse ricavare coll' affittamento
un prodotto corrispondente all'oro valore
Capitale in comune commercio; Indiffetto
Tanto lo affittamento quanto l'arrendo
dei medesimi potrà essere ordinato
Dall' Intendente della Provincia.

Art. 22.

Le disposizioni di questa legge non sono applicabili
alle cose già trasfatte od altrimenti
definite in modo legale.

Art. 23.

Con apposite regolamenti da emanarsi per
Decreto N° facciano stabilite le norme
tutte da osservarsi per lo esequimento
di questa legge, e prefissi i termini perentori
oltre a quelli già fissati, entro cui il
Demanio, i privati, i comuni, e gli altri
Corpi morali dovranno proporre e far
valere davanti le autorità amministrative
o giudiziarie i loro diritti di proprietà,
ed adempirne i promiscui, ed esclusivi
privilegi che ne formano il soggetto.

Art. 24.

È derogato a qualunque disposizione di
legge per quanto fosse contraria alla
presente.

117
23
Lugliari 17 Marzo 1858

Illmo Sig Presidente

Molto prima d'oggi sarei partito per recarmi alla farneda,
alla quale ho l'onore di appartenere, se gravi disturbi
non me lo avessero impedito. Spero però di poterle non più
tardi delle prossime feste di Pasqua. Intanto cred'opportuno
di far precedere la trasmissione di un mio lavoro sul progetto
di legge per l'abolizione degli adempiti. Includo per
ciò qui lo scritto relativo, e prego la S. P. Illma ad avere
la gentilezza di farlo tutto passare alla commissione, che
deve esaminar e riferire lo stesso progetto.

Mi auguro di poter fra breve ossequiar in persona
la S. P. ed intanto ho l'onore di protestarmi con profondo rispetto

Di D. S. Illma

Devotmo ed obblmo Servitore

Domenico Melis

47

Illmo Sigre

Tagliari 31 Marzo 1858

Rendendo alla S. R. Illma le grazie più distinte della
gentilezza, colla quale si compiacque di comunicare il
mio ragionamento sull'abolizione degli adempimenti alla
Commissione incaricata di esaminare il relativo progetto
di Legge, io oso pregar la stessa S. R. di voler fare
qualche comunicazione delle osservazioni, che a maggior
schiarimento della questione ho stimato di aggiun-
gere alla memoria, che ebbi l'onore di trasmetterle
con lettera del 17 corrente spirante mese. Unisco
per ciò alla presente lo scritto, che deve servire
d'appendice al primo coll'annessati documenti

relativo ai Boschi, ed alle selve della Sardegna, ed
al dritto, che al Regio Patrimonio, ossia Domenico più
compilatore sulle foreste dell'isola ultra lo spogliare
di esse ai particolari ed ai comuni. Io mi sarei
riservato questo importante ^{documento} alla discussione della
legge, se fossi animato da tutt'altro spirito, che da
quello di far conoscere la verità, e di far valere la
giustizia presso la Camera, cui ella degnamente
preiude.

Voglio ella far valere le mie ragioni facendomi
pubblicare d'ufficio colla stampa i miei scritti, che
in difetto dovrò pubblicare io stesso per dare alla
mia Patria quella prova d'interessamento, che mi
chiede costantemente, - e che io ho osato di darle
fino a comunicar tutto alla Camera, come ho fatto
con proposito di recarmi alla medesima giustizia
de' signori nel giorno 14 dell'entrante aprile

Specio che la Commissione gradire anche questo
secondo mio tenuissimo lavoro, e coi più nobili sentimenti
dell'animo mi raffermo col più rispettoso ossequio
Della S. B. Illma.

Devoto ed obblmo servitore
Domenico Meli

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di Legge
relativo all'abolizione degli adempixi sulle terre rurali
della Sardegna, sia nuovamente presentato al Parlamento
Nazionale dal Ministro delle Finanze ed incarichiamo
il Commendatore Francesco Maria Serra, consigliere
alla Corte di Cassazione, di produrne e sostenere la
discussione, in qualità di Comissario Governativo
Dat Torino li 21. Giugno 1858.

F. M. Serra

F. Lanza